



Comune di Este

Provincia di Padova
AREA 3 - TECNICA

ORDINANZA n. 74 / 2020

Prot. n. 33763 del 14.10.2020

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SINO AL 31 MARZO 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2015, la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del Benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nonostante i progressivi miglioramenti registrati nell'ultimo decennio;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri sottili PM10 ed il Benzo(a)pirene permangano inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge;
- in data 24/02/2020 è stato superato il limite di n. 35 giorni annui per le polveri PM10 nella stazione di monitoraggio di Este.

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura e che prevede, tra l'altro, apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

- con la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico.

Visto che con nota prot. n. 48427 del 08.09.2020, pervenuta al prot. Com.le n. 28705, è stato convocato il Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato di Padova" integrato con gli altri comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco), nel quale è stato preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico come da estratto Dispositivo n.40 del 17.09.2020.

Considerato che l'accordo prevede altresì:

- misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 1. nessuna allerta – colore verde: azioni base per l'intero periodo invernale con superamento dei 35 sforamenti annuali;
 2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
 3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
- il meccanismo di attivazione/non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2, sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Este e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. I controlli sono effettuati con cadenza bisettimanale nelle giornate di lunedì e giovedì relativamente ai dati validati della qualità dell'aria. Al raggiungimento del livello di allerta verranno attivate le misure temporanee, a partire dal giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di accertamento successivo;
- che la stazione ARPAV di riferimento per il Comune di Este è in via Stazie Bragadine.

Preso atto:

- del Protocollo di Intesa, sottoscritto a luglio 2019, tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e per rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure al fine di una maggiore efficacia delle stesse;
- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto (C.I.S.), riunitosi in data 11.08.2020, fornite relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale;
- quanto comunicato nelle sedute del C.I.S. del 09/07/2020 e del 11/08/2020 ovvero che per gli impianti termici, le combustioni all'aperto e lo spandimento dei liquami zootecnici, le limitazioni previste dall'Accordo di Bacino Padano e che si protrarranno fino al 31/03/2021;
- quanto espresso dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta n. 140 del 30/09/2020, relativamente alle misure temporanee tra cui quelle di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici per la stagione 2020/2021, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto;
- degli esiti del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato Padova", riunitosi il giorno 17 settembre ed integrato con gli altri comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco), col quale è stato preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico come da estratto Dispositivo n.40 del 17.09.2020;
- che è opportuno prevedere l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, per la stagione invernale 2020/2021, emanando atti diversificati legati ai problemi generati dalla viabilità locale, per la quale verrà emessa opportuna Ordinanza di limitazione della circolazione, e quelli legati agli aspetti ambientali, quali le limitazioni degli impianti termici ed alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici sino al 31 marzo 2021.

Visti altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la Legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.Lgs n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni “ di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM₁₀)”;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza e sino al 31/03/2021, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale, quanto segue:

Livello di attenzione - semaforo VERDE

1. sono vietate le combustioni all'aperto del materiale vegetale, di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 122/2015 “*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'articolo 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 152/2006*”, in tutti i casi previsti da tale articolo e quando risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene.
2. limite della temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n.74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i., negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
3. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (*divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017*) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 7/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
5. di applicare le pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole (Direttiva Nitrati 91/676/CEE), quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e tempestivo interrimento dei medesimi, l'interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti e quant'altro previsto nella vigente Ordinanza Sindacale n. 140/2017 del 25.10.2017 avente come oggetto “Interventi ai fini di limitare le emissioni di sostanze odorigene - modalità per lo spandimento di liquami, deiezioni zootecniche e altri ammendanti per la concimazione in zona

agricola – realizzazione di barriere arboree presso gli impianti di allevamento Zootechnici effettuati in ambienti confinati” (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*).

**Primo Livello di Allerta - semaforo ARANCIO
(oltre ai punti di cui al precedente livello VERDE)**

1. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Il suddetto divieto è **derogato solo in occasione delle manifestazioni locali in occasione dell'Epifania**, legate a consolidate tradizioni pluriennali, e fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
2. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
3. divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" (divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 7/11/2017 n 186.

**Secondo Livello di Allerta - semaforo ROSSO
(oltre ai punti di cui ai precedenti livelli VERDE e ARANCIO)**

1. divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" (divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 7/11/2017 n 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
2. divieto di lavaggio delle strade (solo con temperature maggiori di 3° C).

In relazione ai divieti di cui al punto succitati, sarà effettuato il potenziamento dei controllo con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquidami.

ed inoltre è fatto

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- il meccanismo di attivazione/non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2, sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Este e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. I controlli sono effettuati con cadenza bisettimanale nelle giornate di lunedì e giovedì relativamente ai dati validati della qualità dell'aria. Al raggiungimento del livello di allerta verranno attivate le misure temporanee, a partire dal giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di accertamento successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento dovessero comportare una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria dovessero prevedere per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, non si attiverà un nuovo livello ma sarà attivato, rimanendo valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza almeno in una delle due seguenti condizioni:

- a) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- b) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale (www.comune.este.pd.it) ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

INVITA

- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) ad evitare inutili dispersioni termiche, fatte salve le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione igienico-sanitaria;
- il cittadino a verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico.

Il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area III – LL.PP., Ambiente, Protezione Civile, Gestione e Pianificazione Territoriale - Settore Ambiente

Responsabile del Provvedimento : Ing. Andrea Chiorboli

Responsabile del Procedimento : Geom. Luana Cavallini

Per informazioni e visione atti: tel.0429/617566 - mail l.cavallini@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Prefettura di Padova

protocollo.prefpd@pec.interno.it

Alla Provincia di Padova

protocollo@pec.provincia.padova.it

Alla Provincia di Padova Uff. Ambiente

ambiente@provincia.padova.it

All'ARPAV

dappd@pec.arpav.it

E.p.c.

Ai Vigili del Fuoco Este

com.padova@cert.vigilfuoco.it;

Al Comando Stazione Carabinieri

tpd22136@pec.carabinieri.it

Al Nucleo Operativo e Radiomobile

tpd30989@pec.carabinieri.it

Alla Tenenza G.d.F.

pd1110000p@pec.gdf.it

Al Comando Polizia Locale

polizialocale@comune.este.pd.it

All'Assessore all'Ambiente

s.gobbo@comune.este.pd.it

Alla Coldiretti

caa.veneto@pec.coldiretti.it

Alla Confagricoltura

confagricoltura@legamail.it

Alla C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori

cia.padova@pec.it

Alla A.V.A. Associazione Veneta Avicoltori -

associazionevenetaavicoltori@pec.it

Alla Futuro Agricoltura

presidenza@futuroagricoltura.it

Alla Unione Agricoltori

segreteria@unioneagricoltoripd.it

Alla SESA S.p.a.

sesaeste@pec.it

All'Uff. Segreteria del Sindaco

segr.sindaco@comune.este.pd.it

All'Uff. Staff del Sindaco

c.rosa@comune.este.pd.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Este, 14/10/2020

Il Sindaco
GALLANA ROBERTA / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE